



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 42 DEL 25 agosto 2009

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 22-23 agosto 2009 - Prima giornata andata

Bologna-Fiorentina 1-1
Catania-Sampdoria 1-2
Genoa-Roma 3-2
Internazionale-Bari 1-1
Juventus-Chievo Verona 1-0
Lazio-Atalanta 1-0
Livorno-Cagliari 0-0
Palermo-Napoli 2-1
Siena-Milan 1-2
Udinese-Parma 2-2

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 25 agosto 2009, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



SUPERCOPPA
TIM



SUPERCOPPA
PRIMAVERA
TIM



" " " N. 7

1) SERIE A TIM

Gare del 22-23 agosto 2009 - Prima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Soc. PALERMO

Il Giudice Sportivo

premesso che:

nel corso della gara Palermo-Napoli sostenitori della Soc. Palermo accendevano due fumogeni nel proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d'altra parte, nei confronti della Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società in ordine al comportamento dei suoi sostenitori in premessa indicato.

* * * * *

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **LIVORNO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso alcuni fumogeni e un bengala nel proprio settore e per aver altresì lanciato altro fumogeno sul terreno di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso quattro fumogeni nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **CAGLIARI** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, rivolto all'Arbitro un coro insultante.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **CATANIA** per aver suoi sostenitori, al 3° del primo tempo, fatto esplodere un fragoroso petardo; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **GENOA** per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, fatto esplodere due petardi nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **NAPOLI** per avere suoi sostenitori, al 33° del secondo tempo, acceso due fumogeni nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. **CHIEVO VERONA** a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa due minuti.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa due minuti.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AUGUSTYN Blazej (Catania): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

CAVANI Edinson (Palermo)
DELVECCHIO Gennaro (Catania)
PANUCCI Christian (Parma)
RODRIGUES DA SILVA Alexandre (Milan)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

ALVAREZ VALEIRA Pablo Sebastian (Catania)
ANDREOLLI Marco (Roma)
BALZARETTI Federico (Palermo)
BARONIO Roberto (Lazio)
BIANCO Paolo (Atalanta)
BIAVA Giuseppe (Genoa)
BOGLIACINO Mariano Adrian (Napoli)
BRITOS CABRERA Miguel Angel (Bologna)

CANNAVARO Fabio (Juventus)
CANNAVARO Paolo (Napoli)
CASSETTI Marco (Roma)
COMOTTO Gianluca (Fiorentina)
CONTI Daniele (Cagliari)
DA SILVA DALBELO Felipe (Udinese)
EKDAL Albin (Siena)
GARICS Gyorgy (Atalanta)
KJAER Simon (Palermo)
KOLAROV Aleksandar (Lazio)
LANGELLA Antonio (Bari)
LICHTSTEINER Stephan (Lazio)
MANFREDINI Thomas (Atalanta)
MARRONE Luca (Juventus)
MASIELLO Andrea (Bari)
MATERAZZI Marco (Internazionale)
MODESTO Francesco (Genoa)
MONTOLIVO Riccardo (Fiorentina)
MORETTI Emiliano (Genoa)
PALACIO Rodrigo (Genoa)
PEPE Simone (Udinese)
PIERI Mirko (Livorno)
PINZI Giampiero (Chievo Verona)
POTENZA Alessandro (Catania)
POULSEN Christian Bager (Juventus)
RIGONI Luca (Chievo Verona)
SARDO Gennaro (Catania)
STANKEVICIUS Marius (Sampdoria)
STANKOVIC Dejan (Internazionale)
VERGASSOLA Simone (Siena)
VIEIRA Patrick (Internazionale)
ZAPATER Aberto Arjol (Genoa)
ZIEGLER Reto (Sampdoria)
ZIMLING Niki Dige (Udinese)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 500,00

MORRONE Stefano (Parma): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Prima sanzione).

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

LUCARELLI Alessandro (Parma)
SANCHEZ SANCHEZ Alexis Alejandro (Udinese)
TEDESCO Giovanni (Palermo)

c) **DIRIGENTI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 AGOSTO 2009

PULVIRENTI Antonino (Catania): per avere, al 40° del primo tempo, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 25 AGOSTO 2009

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giancarlo Abete